

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 6847 DEL 14/12/2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.1/2000 - "DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE" - MODALITA' DI RICONOSCIMENTO AI COMUNI DEL REQUISITO DI ECONOMIA TURISTICA E DI CITTA' D'ARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

PREMESSO

- che il D.Lgs.114/98 emanato a seguito della legge delega n.59/1967, all'art.12 prevede che nei Comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte, o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura di apertura e di chiusura in deroga agli orari stabiliti;
- che lo stesso art.12 prevede, inoltre, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, le Regioni individuino i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone dei territori medesimi, e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la deroga;
- che l'art.19 della Legge Regionale n.1 del 07/01/2001 ha stabilito:
 - a) tutti i Comuni costieri della Regione hanno "rilevanza turistica";
 - b) sono confermati gli elenchi ed i periodi di riconoscimento dell'economia turistica per tutti i Comuni di cui ai precedenti atti in materia assunti con deliberazione di Giunta Regionale n. 1758 del 21/04/99;
 - c) tutti i Comuni compresi nell'area funzionale sovracomunale n.4 (penisola sorrentina-amalfitana) e riconosciuta l'economia turistica per l'intero anno;
 - d) i Comuni potranno avanzare richieste di riconoscimento dell'economia turistica o di città d'arte alla Giunta Regionale, con le modalità e nei termini fissati dalla stessa, previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese di commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, maggiormente rappresentativi a livello provinciale;

CONSIDERATO

- che la delibera di Giunta Regionale n.3870 del 14 luglio 1987 ha integrato il punto 2 della deliberazione n.7851 del 30 giugno 1978, in tema di orari di vendita, con l'aggiunta di vari commi, tra i quali:
 - " per **"località turistiche"** si intendono quelle in cui si manifesta un notevole flusso di persone non residente che trae origine da motivazioni di impiego del tempo libero collegate agli interessi culturali, sportivi e ricreativi e che, per il suo rilievo caratterizzano in modo prevalente l'insieme delle attività economiche della località stessa";
- che la Legge Regionale n.1/2000 accanto al riconoscimento di **"economia turistica"** prevede quello di **"città d'arte"**;

RITENUTO opportuno, viste le difficoltà obiettive a determinare quest'ultimo concetto che, anche se limitato all'aspetto commerciale investe comunque ambiti più ampi, inglobare nella definizione di "località turistica" così come enunciata dalla delibera n.7851 del 30/06/78, anche l'aggettivo **"artistici"** al fine di ricomprendervi il concetto di "città d'arte" senza quindi procedere ad ulteriori specifici riconoscimenti;

RITENUTO, altresì, di confermare la documentazione prevista nella già citata deliberazione con l'ulteriore specificazione che i pareri espressi dalle organizzazioni a livello provinciale degli operatori del commercio e del turismo debbano essere **"motivati"**;

ACQUISITO il parere dell'Osservatorio Regionale per il Commercio della seduta del 26 novembre 2001;

VISTO il D.Lgs.114/98 art.12;

VISTA la Legge Regionale 1/2000 art.19;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.114/98 e dalla Legge Regionale n.1/2000 art.19 lett.d) di determinare, come determina le modalità, di seguito indicate, alle quali devono attenersi i comuni nelle richieste e la Giunta Regionale nella concessione del riconoscimento della prevalente economia turistica:

- le domande per il riconoscimento dei comuni come località a prevalente economia turistica devono essere presentate dal Sindaco al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 settembre di ogni anno;
- per località turistiche si intendono quelle in cui si manifesta un notevole flusso di persone non residenti che trae origine da motivazione di impiego del tempo libero collegate ad interessi culturali, **artistici**, sportivi e ricreativi e che, per il suo rilievo, caratterizzano in modo prevalente l'insieme delle attività economiche della località stessa;
- alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) deliberazione esecutiva del Consiglio Comunale intesa ad ottenere il riconoscimento di località ad economia turistica;
 - b) l'indice di ricettività turistica, cioè il rapporto tra popolazione residente e numero di posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere;
 - c) l'indice di affluenza turistica, cioè il rapporto tra popolazione residente e numero presenze in esercizi alberghieri ed extra alberghiera;
 - d) ogni altro elemento utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del Comune ;
 - e) i pareri **motivati** espressi dalle organizzazioni a livello provinciale, degli operatori del commercio e del turismo.
- la Giunta Regionale provvede, entro la fine di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco dei Comuni riconoscibili come località a prevalente economia turistica ai fini della disciplina degli orari dei negozi;
- di inviare la presente deliberazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, per quanto di competenza:

IL SEGRETARIO
(Di Giacomo)

IL PRESIDENTE
(Bassolino)